



STATUTO COMUNALE

- Approvato con delibera di C.C. n. 3 del 07/02/2003
- Modificato con delibera di C.C. n. 36 del 03/11/2021

TITOLO I - ORDINAMENTO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 – Principi fondamentali
- Articolo 2 – Finalità inerenti il progresso socio-civile
- Articolo 3 – Finalità inerenti il progresso economico
- Articolo 4 – Finalità inerenti la difesa dell'ambiente
- Articolo 5 – Programmazione e forme di cooperazione
- Articolo 6 – Territorio e sede comunale
- Articolo 7 – Albo pretorio
- Articolo 8 – Stemma e gonfalone

CAPO II – ORGANI ISTITUZIONALI

Sez. I- Principi generali

- Articolo 9 – Organi

Sez. II- Il Consiglio Comunale

- Articolo 10 – Consiglio Comunale
- Articolo 11 – Competenze e attribuzioni
- Articolo 12 – Sessioni e convocazione
- Articolo 13 – Commissioni
- Articolo 14 – Attribuzione delle commissioni
- Articolo 15 – Consiglieri
- Articolo 16 – Diritti e doveri dei Consiglieri
- Articolo 17 – Gruppi consiliari

Sez. III- La Giunta Comunale

- Articolo 18 – Giunta Comunale
- Articolo 19 – Elezione e Prerogative
- Articolo 20 – Composizione
- Articolo 21 – Funzionamento della Giunta
- Articolo 22 – Attribuzioni
- Articolo 23 – Deliberazioni degli organi collegiali

Sez. IV- Il Sindaco

- Articolo 24 – Sindaco
- Articolo 25 – Attribuzioni di Amministrazione
- Articolo 26 – Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
- Articolo 27 – Attribuzioni di organizzazione
- Articolo 28 - Vicesindaco

CAPO III – ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Sez. I- Il Segretario Comunale

Articolo 29 - Principi e criteri fondamentali di gestione

Articolo 30 – Vicesegretario

Sez. II- Uffici

Articolo 31 – Principi strutturali ed organizzativi

Articolo 32 – Struttura

Articolo 33 – Personale

Articolo 34 – Responsabile degli uffici e dei servizi

Articolo 35 – Incarichi esterni

TITOLO II – ATTIVITA' COMUNALI

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 36 – Principi

CAPO II – SERVIZI

Articolo 37 – Forme di gestione

Articolo 38 – Aziende speciali

Articolo 39 – Istituzioni

Articolo 40 – Società

Articolo 41 – Concessione a terzi

CAPO III – FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 42 – Statuto

Articolo 43 – ordinamento finanziario e contabile

Articolo 44 – Regolamenti

Articolo 45 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Articolo 46 - Ordinanze

CAPO IV – CONTROLLO INTERNO

Articolo 47 – Principi e criteri

Articolo 48 – Revisore dei Conti

Articolo 49 – Controllo di gestione

TITOLO III – RAPPORTI ESTERNI ED INTERNI

CAPO I – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Articolo 50 – Organizzazione sovracomunale

Articolo 51 – Principio di cooperazione

Articolo 52 – Convenzioni

Articolo 53 – Consorzi

Articolo 54 – Unione di Comuni

Articolo 55 – Accordi di programma

CAPO II – PARTECIPAZIONE POPOLARE

Sez. I- Principi Generali

Articolo 56 – Partecipazione

Articolo 57 – Associazioni

Articolo 58 – Organismi di partecipazione

Articolo 59 – Incentivazione

Articolo 60 – Partecipazione alle commissioni

Sez. II- Istituti di Partecipazione

Articolo 61 – Interventi nel procedimento amministrativo

Articolo 62 – Istanze

Articolo 63 – Petizioni

Articolo 64 – Proposte

Articolo 65 – Referendum

Articolo 66 – Diritto di accesso

Articolo 67 – Diritto di informazione

Articolo 68 – Difensore civico

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 69 – Norme transitorie e finali

TITOLO I – ORDINAMENTO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art.1 Principi fondamentali

1. La comunità di IDRO è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione nonché ai principi contenuti nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Art.2 Finalità inerenti il progresso socio civile

1. Il Comune tutela il valore della vita e della famiglia favorendo idoneo sostegno in caso di condizioni precarie; sostiene parimenti l'attività di associazioni o Enti impegnati in tale direzione.
2. Il Comune eleva la condizione giovanile attraverso:
 - l'individuazione e la valorizzazione dell'economia locale, offrendo, in tal senso, ai giovani idonea opportunità di sviluppo delle proprie capacità lavorative;
 - il contributo ad enti e associazioni che svolgono attività educative e di prevenzione;
 - il diritto allo studio a livello di scuole obbligatorie e non;
 - la destinazione di aree a favore di giovani coppie al fine di sopperire alla carenza di alloggi.
3. Il Comune assume il problema della condizione dell'anziano:
 - sostenendo le organizzazioni di volontariato;
 - approntando adeguate infrastrutture;
 - provvedendo a fornire idonea assistenza nelle circostanze che rendono necessario tale servizio.
4. il Comune tutela la condizione dei portatori di handicap:
 - a. provvedendo a fornire adeguata assistenza nelle circostanze che rendono necessario tale servizio;
 - b. approntando adeguate infrastrutture.
5. Il Comune si impegna in genere a migliorare la qualità della vita nei confronti dei cittadini, attraverso gli strumenti individuati negli articoli precedenti e promovendo altresì l'opera di patronati, che intendono rapportarsi nei confronti della Pubblica Amministrazione nell'interesse di tali soggetti.
6. Il Comune valorizza le associazioni, gli enti privati, le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio e la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità nei modi stabiliti dal presente statuto.

Art.3 Finalità inerenti il progresso economico

1. Al fine di meglio radicare ed identificare la fisionomia dell'economia locale, il Comune valorizza le risorse presenti sul territorio, sostiene adeguate politiche di sviluppo per le nostre zone svantaggiate, intende assecondare la naturale vocazione per un uso turistico del territorio.

Art.4 Finalità inerenti la difesa dell'ambiente

1. Al fine della tutela dell'ambiente il Comune assume il problema dell'inquinamento delle acque e del loro livello, promuove la salvaguardia del paesaggio, del patrimonio architettonico-storico, sostiene l'agricoltura di montagna e predispone in genere gli adeguati strumenti operativi.

Art.5 Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione ed ispirando la sua azione al principio di sussidiarietà.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art.6 Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti Frazioni: Tre Capitelli, Pieve Vecchia, Lemprato, Crone e Vesta e dai nuclei: Vantone e Parole.
2. Il territorio del Comune si estende per Km² 22,51 confinando con i Comuni di: Treviso Bresciano, Lavenone, Anfo, Bagolino, Bondone e Capovalle.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via San Michele n°81.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art.7 Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art.8 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di IDRO.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
4. Lo stemma del Comune di Idro rappresenta un'idra con sette teste, un mostro mitologico legato alla presenza dell'acqua.

Non è ben chiara la ragione di tale stemma né ben note le cause del consolidarsi di una presenza mitologica sino a diventare l'emblema di una comunità.

L'origine deve essere comunque assai antica.

La leggenda che sta alla base della raffigurazione narra delle fatiche sopportate da Ercole, che, passando da queste parti, incontrò una terribile idra con sette teste.

Il mostro doveva incutere grande timore se l'eroe dovette impiegare tutta la sua forza, quasi divina, per domarlo e per tagliare le diverse teste, una ad una.

La leggenda, sicuramente legata alla presenza del lago, vissuto dalle antiche popolazioni del luogo, come gli Eridiani, come presenza non sempre benigna per le sue tempeste

particolarmente forti e pericolose si è via via consolidata nel tempo intrecciando le sue sorti a quelle delle nascenti borgate, unite nella comunità di Idro.

Anzi, proprio durante il Medioevo, quando le leggende hanno avuto larga strada nell'immaginario della gente semplice, la storia dell'idra, figurazione forse derivata dalla inclinazione al femminile del nome Idro, si è definitivamente consolidata.

Un dato è certo.

Nel 1700 era già simbolo della vicinia di Idro anche se la formalizzazione dello stemma secondo la pratica ministeriale è assai recente.

Nello specchio centrale della cantoria dell'organo nella chiesa parrocchiale di San Michele, l'idra trova a stento lo spazio ove allungare tutte le sue teste.

Questa cantoria è opera dell'ingegno e dello scalpello dei Pialorsi di Levrage, più conosciuti come "Boscai".

La datazione della scultura dovrebbe essere posteriore al 1730 e prima del 1750.

E' quasi sicuramente dell'intagliatore Giovanni Battista che, con il padre Francesco ed ancora più con il figlio Antonio, lavorò moltissimo alle soase ed allo splendido tabernacolo dell'altare maggiore.

Questa è la prima rappresentazione documentata dello stemma di Idro, la più originale e la più artistica.

Ma se nel 1730 veniva addirittura scolpito in un arredo della Chiesa parrocchiale, ciò significa che intorno al mito dell'idra si ritrovava la comunità che viveva il "suo" lago come un elemento di vita, di sussistenza economica, esorcizzando i pericoli che da esso provenivano, immaginando di averli eliminati con l'uccisione del mostro che abitava nelle acque.

Ed il nome stesso del paese, cioè Idro, all'origine della leggenda.

Alcuni lo dicono derivato dal greco Ydor=acqua; altri dal supposto latino Litulum (piccola spiaggia) attraverso poi le forme Lidoro, Lidro, L'Idro; altri ancora dall'antico ligure Edrus; c'è invece chi lo mette in riferimento alla documentata presenza dell'antica tribù degli Edrani.

Una cosa è certa: è lo stesso paese a dare il nome al Lago e non viceversa.

E dal nome "Idro" è via via derivata questa stratificazione mitologica che ha successivamente legato il nome del paese a questo mitologico mostro unendo poi gli effetti di questa terribile presenza alla stessa natura del lago.

Oggi questa idra, che è dimostrazione certa della presenza di popolazioni intorno al lago sin dai tempi remoti, è simbolo della unione della civica comunità.

Gli Edrani prima, i Romani del centro di Pontis poi, inde i cristiani della prestigiosa Pieve ed infine la comunità odierna hanno sempre improntato la loro vita alla presenza del lago che è stato fonte di problemi e di speranze.

CAPO II - ORGANI ISTITUZIONALI

SEZ.I- PRINCIPI GENERALI

Art.9 Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

SEZ. II – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.10 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art.11 Competenze e attribuzioni

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, gli istituti della mozione di sfiducia, della decadenza, delle dimissioni dalla carica di Consigliere, sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Sindaco.
3. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
4. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno 5 giorni prima della seduta, e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
5. Il Consiglio provvede nella prima seduta al giuramento, alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 267/2000, provvedendo secondo la procedura indicata nell'art. 69 D. Lgs. 267/2000.
6. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominato.
7. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Sindaco.
8. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare anche i consiglieri che eventualmente fossero oggetto di ricorsi per presunta ineleggibilità e/o incompatibilità, salva l'ipotesi della sospensione, i quali restano in carica fino alla sentenza definitiva in cui viene dichiarata la ineleggibilità o la incompatibilità.
9. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
10. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
11. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.
12. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
13. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.
14. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai capogruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
15. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
16. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
17. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2001.

Art.12 Sessioni e Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie. Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
2. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria quando la stessa sia richiesta al Sindaco da almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali. La seduta deve essere convocata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede in particolare le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art.13 Commissioni

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti e speciali composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. La presidenza delle commissioni speciali e di quelle aventi funzioni di controllo e garanzia è riservata alle opposizioni.
2. La composizione ed il funzionamento delle commissioni sono stabilite con il regolamento di cui al terzo comma dell'articolo precedente.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
4. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.
5. Le Commissioni hanno la facoltà di chiedere l'intervento, alle proprie riunioni, del Sindaco, del Responsabile del Servizio, degli amministratori e degli altri soggetti amministrati.

Art.14 Attribuzione delle commissioni

1. Le Commissioni Consiliari permanenti esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere, che può essere trascritto sull'eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
2. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.
7. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art.15 Consiglieri

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. I gruppi consiliari di minoranza hanno diritto all'allestimento di una stanza nella sede comunale.
4. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
6. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
7. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari.

Art.16 Diritti e Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.
2. Il Consigliere ha diritto di iniziativa per tutte le questioni di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
3. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
4. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.
5. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. I Consiglieri non residenti devono eleggere il proprio domicilio nel Comune di IDRO.
7. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
8. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art.17 Gruppi Consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale. In pendenza dell'approvazione di detto regolamento, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
 - a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha i riportato il maggior numero di voti;
 - b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

SEZ.III – LA GIUNTA COMUNALE

Art.18 Giunta Comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promovendo la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima, di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art.19 Elezione e prerogative

1. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
2. Può essere nominato un assessore esterno, tra persone non consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Il sindaco verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità dell'assessore esterno. L'assessore non consigliere partecipa alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto¹.
3. La Giunta Comunale dura in carica un quinquennio, al pari del Consiglio Comunale, e continua ad operare fino alla nomina della nuova Giunta.

Art.20 Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede è da numero 4 assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. I Componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art.21 Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura, l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento della metà dei membri assegnati, corrispondente al numero legale.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
6. Alle sedute della Giunta può partecipare il Revisore dei Conti.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
8. In assenza del Sindaco le adunanze della Giunta Comunale vengono presiedute dal Vice Sindaco e in caso di assenza di quest'ultimo dall'Assessore anziano. Sono anziani tra gli Assessori coloro che sono stati nominati prima e, tra i nominati contemporaneamente, il più anziano di età.

¹ Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n°36 del 03/11/2021

Art. 22 Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta Comunale attua gli indirizzi generali come deliberati dal Consiglio Comunale, e svolge attività propositiva nei confronti dello stesso.
4. Spetta alla Giunta, salva diversa disposizione di legge, l'approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche.
5. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
6. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.
7. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 267/2000.
8. La giunta Comunale riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.

Art.23 Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo statuto.
2. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'adozione da questi svolta.
4. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

SEZ. IV- IL SINDACO

Art.24 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente, ne cura gli interessi in tutte le sedi e in tutti i gradi di giudizio.

4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione ed ha la rappresentanza dell'Ente.
5. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, gli istituti della decadenza, impedimento, rimozione, sospensione, decesso e delle dimissioni, sono regolati dalla legge.
6. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
7. Nei casi di cui al comma precedente il Consiglio e la Giunta rimangono in carica, e le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco, sino alla elezione del nuovo Sindaco.
8. Il Sindaco assente o impedito temporaneamente o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis della Legge 19 marzo 1990 n° 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992 n° 16, è sostituito dal Vice Sindaco.
9. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, secondo le modalità previste dalle stesse e dal presente Statuto.
10. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
11. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 9 e 10, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 25 Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:
 - a) convoca e presiede la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno delle sedute;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - c) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
 - d) Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000.
 - f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - g) indice i referendum comunali e convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D. Lgs. n° 267/2000;
 - h) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - i) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - l) provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - m) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, direttive;
 - n) vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
 - o) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - p) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. n° 267/2000, previa consultazione del Consiglio Comunale;
 - q) coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando le esigenze delle diverse fasce di popolazione interessate;

- r) risponde direttamente o mediante gli Assessori, entro il termine previsto dal Regolamento del Consiglio comunale, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;
- s) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, istituzioni, le società per azioni ed a responsabilità limitata dell'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
- t) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società del Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- u) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 26 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma precedente.

Art.27 Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare le attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art.28 Vicesindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 53, D. Lgs. 267/2000.

2. Nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio il Consiglio e la Giunta rimangono in carica, e le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco, sino alla elezione del nuovo Sindaco.

CAPO III - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI **SEZI - IL SEGRETARIO COMUNALE**

Art.29 Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale svolge funzioni di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, relativamente alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
4. Rientra nei compiti del Segretario:
 - a) sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e coordinarne l'attività
 - b) partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione
 - c) rogare tutti i contratti nel quale l'ente è parte, ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente
 - d) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
5. E' data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le ulteriori funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.
6. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000
7. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.
8. Il Segretario è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, tra gli iscritti all'albo, e la durata della nomina corrisponde, salvo revoca dall'incarico, a quella del mandato del Sindaco.
9. Il Segretario continua a svolgere le funzioni dopo la cessazione del mandato sino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.

Art.30 Vicesegretario

1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vicesegretario, apicale, avente funzioni vicarie.

SE.II - UFFICI

Art. 31 Principi strutturali ed organizzativi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo disciplina:
 - a) la dotazione organica del Comune
 - b) le procedure per l'assunzione del personale
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi
 - d) l'attribuzione al Segretario comunale e ai responsabili dei servizi di responsabilità gestionali per il perseguimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi comunali
 - e) le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione, istituito in conformità alla legge
 - f) le incompatibilità con altro ufficio retribuito, pubblico o privato.
3. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
4. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
5. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n°626, e successive modifiche ed integrazioni.

Art.32 Struttura

1. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art.33 Personale

1. L'ordinamento del personale è attribuito alla Giunta, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e risponde ai seguenti criteri:
 - a) esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza, propria di ogni attività pubblica
 - b) organizzazione della struttura in modo idoneo a dare risposta immediata, anche con l'ausilio dell'informatica concessa in gestione all'esterno
 - c) avvicendamento programmato del personale nell'ambito della professionalità
 - d) istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione per la verifica dei risultati del personale dipendente; il nucleo di valutazione agisce in piena autonomia e riferisce direttamente all'organo politico
 - e) responsabilizzazione pluriennale delle posizioni di lavoro
 - f) valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello
 - g) incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza delle prestazioni escludendo, comunque, ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi
 - h) spesa annuale complessiva, per il personale a tempo indeterminato e determinato, compresi i compensi per i responsabili dei servizi e per le consulenze esterne, annualmente non superiore al 48% del totale delle spese correnti risultanti dal bilancio preventivo e dal conto finale del bilancio.
2. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
3. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
4. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.
5. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art.34 Responsabile degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, espressamente, non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente e salvo quanto stabilito al comma 5 del precedente art. 29 :
 - a) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso
 - b) la stipulazione dei contratti
 - c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa
 - d) gli atti di amministrazione e gestione del personale
 - e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le Concessioni edilizie
 - f) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico- ambientale
 - g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza
 - h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco
 - i) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000
 - l) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Art.35 Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata

superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D. Lgs. 267/2000.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 del D. Lgs. 267/2000, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

TITOLO II -ATTIVITA' COMUNALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art.36 Principi

1. L'attività comunale si svolge, nel rispetto della Costituzione e della Legge sull'ordinamento statale e regionale, per atti e funzioni amministrative e normative, nonché per servizi e opere di carattere materiale.
2. Il Comune persegue le finalità indicate dal presente statuto svolgendo la sua attività avendo di mira la cura degli interessi della popolazione e del territorio, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio, tutto ciò entro i limiti stabiliti dalla vigente legislazione.
3. Il Comune gestisce altresì compiti statali nei servizi elettorali, di stato civile, leva militare, anagrafe e statistica, attraverso l'organo sindacale, in qualità di Ufficiale di Governo. Gestisce altresì ogni compito a rilevanza sovracomunale ad esso demandato dalla legislazione vigente o in attuazione di intese ed accordi.

CAPO II - SERVIZI

Art.37 Forme di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici dotati di rilevanza industriale si applicano le disposizioni di cui all'art.113 del TUEL e le specifiche discipline di settore.
3. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - Aziende Speciali, anche consortili
 - Istituzioni
 - Società di capitali costituite o partecipate dal Comune.

4. E' consentita la gestione in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma precedente. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da apposito regolamento.
5. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.
6. Quando sussistano ragioni tecniche economiche o di utilità sociale i servizi di cui ai commi precedenti possono essere affidati a terzi, in base a procedure di evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle norme di settore.
7. I rapporti tra il Comune e il soggetto erogatore del servizio sono regolati da contratti di servizio.

Art. 38 Aziende speciali

1. L'Azienda speciale, la cui costituzione è deliberata dal Consiglio Comunale contemporaneamente all'approvazione dello statuto, è ente strumentale dell'Ente Locale, dotata di personalità giuridica ed autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore:
 - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
 - c) Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratti a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività con correnti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'organizzazione ed il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della, gestione.

Art.39 Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentati del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione; il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 39 per le aziende speciali.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 40 Società

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici di cui all'art. 113 bis del TUEL mediante affidamento diretto a società di capitali costituite o partecipate dall'ente, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici di cui al comma precedente e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà maggioritaria, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 267/2000.

Art.41 Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi di cui all'art.113 bis del TUEL possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

CAPO III - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 42 Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità; le modifiche sono comunque soggette all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 43 Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto previsto dall'art.152 del D.lgs. 18/08/2000, n°267.

Art. 44 Regolamenti

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e o dallo Statuto
 - b) in tutte le materie di competenza comunale.
3. Nelle materie di competenza riservate alla legge generale sugli Enti Locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
4. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie di cui trattasi.
5. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta ed a ciascun Consigliere comunale.
6. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum nei limiti e secondo le modalità prescritte dalle norme statutarie e da apposito regolamento.
7. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
8. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
9. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma.

Art. 45 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. La deliberazione di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisce il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto
4. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
5. Lo schema e le modifiche dello Statuto devono essere esaminate e discusse da apposita Commissione istituita ai sensi dell'art. 13

Art. 46 Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinatorio in applicazione delle norme legislative, statutarie e regolamentari.
2. Le ordinanze sindacali devono essere pubblicate per giorni 15 consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana, altresì, ordinanze non tingibili ed urgenti in conformità alla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia dura quanto il tempo in cui perdura la necessità, indi verranno rimossi.
4. In assenza od impedimento del Sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce secondo le norme contenute nel presente statuto.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste.

CAPO IV - CONTROLLO INTERNO

Art.47 Principi e criteri

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguate a garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, a verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione stessa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. Individua, inoltre, gli strumenti e le metodologie per valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale e l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Art.48 Revisore dei Conti

1. Il revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dal primo comma dell'art.2399 del Codice Civile.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e indipendenza.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art.49 Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, il Comune applica in controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento sulle autonomie locali e secondo il regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità e quantità dei servizi, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza, e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

TITOLO III - RAPPORTI ESTERNI ED INTERNI

CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art.50 Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici e territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed

organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art.51 Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.

Art.52 Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la Provincia o altri Enti.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art.53 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni, con la Comunità Montana di Valle Sabbia, con la Provincia e con altri Enti per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato è membro di diritto dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art.54 Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art.51 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art.55 Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

CAPO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

SEZI - PRINCIPI GENERALI

Art.56 Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
5. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 63, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 57 Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano nel territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art.58 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli seguenti.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti nel territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art.59 Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Art.60 Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

SEZ. II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.61 Interventi nel procedimento amministrativo

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e

- frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
 3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
 4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
 5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
 6. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a coloro che devono intervenire per legge.
 7. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.
 8. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
 9. Il Comune, gli Enti e le Aziende dipendenti, devono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale comprovabile, nella quale devono essere indicati, nel rispetto della legge:
 - a) l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
 10. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile, o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma precedente mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Art.62 Istanze

1. Gli elettori del Comune, sia singolarmente che in forma associata, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti della attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art.63 Petizioni

1. Gli elettori del Comune possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità. La petizione deve essere sottoscritta da almeno 100 elettori con firme autenticate.

2. Il Regolamento di cui al terzo comma dell'art.62 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
Qualora la natura delle questioni sollevate riveste particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta o del Consiglio il Sindaco provvede all'inserimento della petizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art.64 Proposte

1. Il 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'organo competente, debitamente istruita e completa dei pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/2000.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art.65 Referendum

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere oggetto di referendum:
 - I provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze e in generale le deliberazioni e le questioni concernenti persone;
 - I provvedimenti concernenti il personale comunale e di enti, aziende, istituzioni dallo stesso dipendenti o appartenenti a società a partecipazione comunale;
 - I regolamenti del Comune relativi all'organizzazione degli organi, degli uffici e del personale e lo Statuto;
 - I provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissioni di prestiti, applicazione di tributi, rette e tariffe e il bilancio;
 - Gli atti in materia di diritti delle minoranze etniche e religiose;
 - I pareri richiesti da disposizioni di legge e le materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti;
 - Gli atti vincolanti nella forma e nel contenuto;
 - I piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;
 - Le materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 30% del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio comunale all'unanimità.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

6. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.
7. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza qualificata del 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.

Art.66 Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli Enti ed Aziende dipendenti secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al comma precedente, previo pagamento dei costi e dei diritti previsti dalla legge.
3. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo Ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli Enti e Aziende dipendenti.

Art.67 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione scritta del Sindaco che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto stabilito dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Presso apposito Ufficio comunale devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dei regolamenti comunali.

Art.68 Difensore civico

1. Il Difensore Civico è il garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. L'attivazione, la disciplina e il funzionamento di detto organo sono demandati ad apposito regolamento.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.69 Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo avere ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Sono espressamente dichiarate decadute tutte le norme regolamentari incompatibili con i principi fissati nel presente Statuto anche se non espressamente indicate. Si dichiara che tutte tali disposizioni, anche se contrastanti con i principi ispiratori del presente Statuto e dalla recente riforma dell'ordinamento degli Enti Locali, devono intendersi prive di efficacia.

3. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Stato.
4. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa esplicito riferimento al TUEL n°267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni, alle leggi concernenti l'attività degli Enti Locali ed a quelle statali e regionali, in quanto compatibili.